



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

SERVIZIO: PERSONALE
Responsabile: RECCHI PAOLA

ORIGINALE DELLA DETERMINAZIONE N. 81 del 04-04-2023

REGISTRO GENERALE N. 659

OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DI PERSONALE DA PARTE DEL COMUNE DI MONTEGRANARO AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 124 LEGGE 145/2018 E ART.23 CCNL E.E.LL. 2019-2021.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con determinazione n.338 r.g. 2231 del 12.09.2022 è stato disposto di procedere alla immissione in servizio dell sig.ra Vallesi Alessandra Assunta-cat.C p.e. C1 profilo professionale di istruttore amministrativo con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, con decorrenza dal 15.09.2022, per scorrimento di graduatoria ad esito di pubblico concorso;
- con nota prot.n.22841 del 15.09.2022, ricevuta al protocollo dell'Ente al num. 59251 in pari data, il Comune di Montegranaro ha richiesto la possibilità di utilizzare la dipendente sig.ra Vallesi Alessandra Assunta, già dipendente del medesimo Comune ed al fine di consentire una riorganizzazione dei propri uffici, per 12 ore settimanali e sino al 31.12.2022, eventualmente rinnovabile, ai sensi dell'art.1 comma 124 della legge 145/2018 e dell'art. 14 CCNL 22.01.2004;
- a seguito di accordi intervenuti fra il Comune di Montegranaro e il Comune di Civitanova Marche si è proceduto all'utilizzo congiunto della dipendente per 09 ore settimanali decorrenti dal 27 settembre 2022 al 31 dicembre 2022;
- con successiva nota acquisita al protocollo dell'Ente n.83987 in data 22.12.2023 il Comune di Montegranaro ha richiesto il rinnovo della convenzione ex art.1 c.124 legge n.145/2018 sino al 30.06.2023;
- il Comune di Civitanova Marche ha accordato parzialmente il rinnovo, solo fino al 31.03.2023 e per sei ore settimanali (nota del 23.12.2023 prot. 84209);
- con nota del 30.12.2022 prot.32212 acquisita al protocollo Ente n. 85564 in pari data il Comune di Montegranaro ha accettato la nuova proposta del comune di Civitanova Marche per il rinnovo della convenzione ex art.1 c.124 legge n.145/2018 sino al 31.03.2023 per sei ore settimanali;
- con successiva nota id 7822 del 29.03.2023 acquisita al protocollo dell'Ente n.21865 in data 29.03.2023, il Comune di Montegranaro ha richiesto il rinnovo della convenzione ex art.1 c.124 legge n.145/2018 sino al 31.08.2023;
- il Comune di Civitanova Marche ha accordato parzialmente detto rinnovo, solo fino al 31.05.2023 e per sei ore settimanali (nota dirigenziale del 03.04.2023 prot. 22735);



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

- con nota acquisita al protocollo in data 04.04.2023 prot.23184 il Comune di Montegranaro ha accettato la nuova proposta del Comune di Civitanova Marche per il rinnovo della convenzione ex art.1 c.124 legge n.145/2018 sino al 31.05.2023 per sei ore settimanali;

VISTO il comma 124 dell'art. 1 della L. 145 del 30.12.2018 es.m.i. (Legge di Bilancio per il 2019) il quale recita: *“124. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004”*;

RITENUTO necessario formalizzare l'accordo di che trattasi mediante stipula di apposita convenzione così come richiesto dalla normativa sopra richiamata;

VISTO lo schema di convenzione allegato al presente atto in parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che:

- la spesa per la retribuzione fissa e continuativa della dipendente ed i relativi oneri riflessi saranno sostenuti dal Comune di Civitanova Marche e sarà rimborsata dall'Amministrazione utilizzatrice in proporzione all'orario di lavoro svolto presso la stessa;
- l'eventuale salario accessorio connesso alle prestazioni rese presso l'Amministrazione utilizzatrice saranno liquidate alla dipendente direttamente da quest'ultima, in considerazione della loro specificità essendo ricomprese in somme predeterminate nel Fondo di incentivazione del personale dipendente;

VISTO il decreto sindacale n.10 del 10.06.2022 prot.36566 relativo all'assegnazione alla Scrivente delle funzioni dirigenziali per il Settore II, comprendente il Servizio Risorse Umane;

DATO ATTO, altresì, dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse della scrivente in ordine all'adozione del presente atto ai sensi dell'art.6 bis dell legge 241/1990;

DETERMINA

- 1) Di richiamare i contenuti della premessa a fondamento del dispositivo del presente atto;
- 2) Di accogliere parzialmente la richiesta del Comune di Montegranaro per l'utilizzo in convenzione della dipendente sig.ra Vallesi Alessandra Assunta, già dipendente del medesimo Comune, limitatamente a 06 ore settimanali, dal 01.04.2023 al 31.05.2023 , ai sensi dell'art. 1, co. 124, della L. 145/2018 e dell'art.23 C.C.N.L. EE.LL. 2019-2021 siglato il 16.11.2022;



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

- 3) Di procedere alla stipula della convenzione, ai sensi dell'art. 1, co. 145, della L. 145/2018, per consentire allo stesso Ente l'utilizzo della dipendente sopra individuata secondo lo schema allegato al presente atto;
- 4) Di dare atto che la spesa per la retribuzione alla dipendente, consolidata nel bilancio comunale, sarà oggetto di rimborso, in misura parziale -6/36 della retribuzione complessiva - da parte del Comune di Montegranaro e sarà incassata al Cap. 516 del Bilancio di Previsione Finanziario 2023;
- 5) Di precisare che l'eventuale salario accessorio connesso alle prestazioni rese presso l'Amministrazione utilizzatrice saranno liquidate al dipendente direttamente da quest'ultima, in considerazione della loro specificità essendo ricomprese in somme predefinite nel Fondo di incentivazione del personale dipendente;
- 6) Di provvedere a tutti gli adempimenti necessari, alle dovute comunicazioni ai soggetti interessati e di trasmettere il presente atto ai competenti Uffici per l'adozione dei rispettivi provvedimenti.



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

ALLEGATO A)

COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE
Provincia di MACERATA

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE DIPENDENTE

EX ART. 14 DEL CCNL 22/01/2004

Con la presente convenzione:

TRA

Il Comune di Civitanova Marche (C.F. n° 00262470438), legalmente rappresentato dalla Dott.ssa Paola Recchi, che interviene nel presente atto nella sua qualità di Dirigente incaricato, con Decreto sindacale n.10/2022, del Settore II nel quale afferisce il Servizio Risorse Umane del Comune di Civitanova Marche, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto

E

Il Comune di Montegranaro (P. Iva/Cod.Fisc. 00218260446), rappresentato dal Responsabile Dott. Samuele Piergentili il quale agisce nell'esclusivo interesse del Comune di Montegranaro, con il quale è stata attribuita allo stesso la Responsabilità del Settore Affari Generali ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli art.107 c.2 e 3 e art. 109 c. 2 del D.lgs. 267/2000 s.m.i.;

P R E M E S S O

Che l'art 23 del CCNL 22/11/2022, vigente, stabilisce che, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire economie nell'impiego delle risorse umane, gli enti locali possano utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore.

Che il Comune di Civitanova Marche con nota prot.n.22735 del 3.04.2023 ha concesso il rinnovo dell'utilizzo della prestazione lavorativa per 6 ore settimanali (giornata del Mercoledì) sino al 31.05.2023, della dipendente sig.ra Vallesi Alessandra Assunta, dipendente del Comune di Civitanova Marche dal 15.09.2022, inquadrato in categoria C p.e. C1, con il profilo professionale di "istruttore amministrativo";

Che con Determinazione dirigenziale n.81 r.g. n.659 del 04.04.2023 il Comune di Civitanova Marche ha formalizzato l'accoglimento per due mesi e per 6 ore della richiesta sopra richiamata,

TUTTO CIO' PREMESSO



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzo della dipendente del Comune di Civitanova Marche "Vallesi Alessandra Assunta" - Categoria C Posizione Economica C1, presso il comune di Montegranaro - a decorrere dal 01.04.2023 e comunque dalla stipula della presente convenzione- con articolazione dell'orario per 6 (sei) ore settimanali, da ripartire in un giorno alla settimana e sino al 31.05.2023, eventualmente rinnovabile.

La dipendente, apponendo la firma sulla presente convenzione esprime il consenso all'utilizzo in convenzione con le modalità specificato nel precedente comma.

Art. 2

Tempo di lavoro di assegnazione

Fermo quanto previsto dall'articolo 1, il giorno della settimana in cui la dipendente presterà servizio presso il Comune di Montegranaro sarà definito in modo strutturato e programmato, d'intesa fra i dirigenti e/o responsabili dei servizi interessati.

La definizione programmata di cui al comma precedente è strutturata indicativamente nella giornata di mercoledì per 6 ore giornaliera, salvo diversa programmazione da concordare preventivamente tra le parti interessate.

Art. 3

Titolarità del rapporto, trattamento economico del dipendente e rapporti finanziari tra gli Enti

La titolarità del rapporto organico con il dipendente Vallesi alessandra Assunta è conservata presso il Comune di Civitanova Marche, a cui compete la gestione degli istituti contrattuali connessi con il servizio, fatto salvo quanto previsto dalla presente convenzione.

Il Comune di Civitanova Marche corrisponderà al dipendente il trattamento economico fisso e continuativo e gli eventuali incrementi economici derivanti da eventuali rinnovi contrattuali relativi al periodo di utilizzo.

I compensi per il lavoro straordinario e i trattamenti economici accessori, qualora richiesti e strettamente connessi all'attività prestata presso il Comune di Montegranaro sono erogati direttamente dallo stesso.

Il Comune di Montegranaro provvederà a rimborsare al Comune di Civitanova Marche, alla scadenza della presente convenzione, il trattamento economico fisso e continuativo ed i relativi oneri fiscali e previdenziali, in proporzione all'attività svolta presso il citato Comune di Montegranaro, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 1 della citata convenzione.



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

Art. 4

Ferie, permessi e malattie

Le ferie e gli altri permessi sono concessi direttamente ed autonomamente dall'amministrazione competente, in base all'articolazione della presenza in servizio del dipendente in convenzione.

Il Comune di Montegranaro, prima di concedere ferie o permessi, sente il competente ufficio personale del Comune di Civitanova Marche, anche via mail, al fine della preventiva verifica della disponibilità degli stessi. Le ferie e i permessi concessi dal Comune di Montegranaro saranno comunicati tempestivamente all'ufficio personale del Comune di Civitanova Marche.

In caso di malattia la dipendente effettuerà le previste comunicazioni con le modalità previste dalla vigente normativa sia al Comune di Civitanova Marche che al Comune di Montegranaro qualora i periodi di assenza riguardino entrambe i Comuni.

Art. 5

Cause di scioglimento

La presente convenzione potrà essere risolta in qualunque momento per coincidente volontà dei Comuni convenzionati.

Potrà essere risolta a richiesta di uno solo di essi per sopraggiunte esigenze inerenti il proprio assetto organizzativo o per il venir meno del consenso del dipendente incaricato, con preavviso minimo di giorni quindici.

Art. 8

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto, si fa rinvio alle norme di legge vigenti in materia di ordinamento delle Autonomie Locali ed alle norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi della vigente legge di registro.

Fatto, letto e sottoscritto

Per il Comune di Montegranaro

Il Responsabile

Dott. Samuele Piergentili

(documento firmato digitalmente)

Per il Comune di Civitanova Marche

Dirigente incaricato del II Settore

Dott.ssa Paola Recchi

(documento firmato digitalmente)



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

Esprime il Consenso

"Vallesi Alessandra Assunta " _____

(documento firmato digitalmente)

Il Dirigente
RECCHI PAOLA

Ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' tecnica

Civitanova Marche, 04-04-2023

Il Responsabile del servizio
RECCHI PAOLA

 Firmato

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 147-bis, comma 1, dell'articolo 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista dalla presente determinazione.

Civitanova Marche, 20-04-2023

Il Responsabile del servizio finanziario
Castellani Andrea

 Firmato